



COMUNE DI BADESI

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°40 del 28.09.2022

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	pag.3
Articolo 2 – Istituzione, finalità generali e presupposto dell'imposta.....	pag.3
Articolo 3 - Strutture ricettive nelle quali si applica l'imposta	pag.4
Articolo 4 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari	pag.5
Articolo 5 - Determinazione dell'imposta	pag.6
Articolo 6 - Esenzioni	pag.7
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	pag.9
Articolo 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	pag.9
Articolo 9 - Controllo e accertamento dell'imposta	pag.10
Articolo 10 - Sanzioni	pag.11
Articolo 11 - Funzionario responsabile dell'imposta, accertamenti e resa del conto giudiziale	pag.12
Articolo 12 - Riscossione coattiva	pag.13
Articolo 13 - Rimborsi	pag.13
Articolo 14 - Contenzioso	pag.13
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali	pag.14

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La regione autonoma della Sardegna, con decreto n. 23 del 30 novembre 2011, dell'assessorato turismo, artigianato e commercio, ha istituito l'elenco regionale delle località turistiche, tra le quali rientra il Comune di Badesi.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21.06.2017, n. 96. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Badesi per il turismo ed attività accessorie e collaterali. Il gettito potrà anche essere destinato a manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché a servizi pubblici locali pertinenti, compresi quelli volti al contrasto dei fenomeni di abusivismo in materia ricettiva.
2. Finalità generali dell'imposta di soggiorno del Comune di Badesi:
 - Valorizzazione dell'identità e delle caratteristiche turistiche e territoriali
 - Promozione culturale e degli eventi territoriali
 - Sviluppo e radicamento delle competenze di innovazione, ospitalità, accoglienza e promozione turistica e territoriale
 - Sviluppo e manutenzione degli strumenti validi alla realizzazione delle suddette finalità generali.

3. Le disposizioni del regolamento in oggetto sono da applicarsi con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio presso le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra- alberghiere, nonché presso le unità immobiliari concesse in locazione con finalità turistiche, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera c) della legge n. 431/1998, nonché nel caso di locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L 50/2017.

Articolo 3 - Strutture ricettive nelle quali si applica l'imposta

1. Ai fini del presente regolamento, a titolo indicativo e non esaustivo, sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 16/2017, le strutture ricettive nelle quali, se presenti sul territorio, si applica l'imposta di soggiorno sono:
 - a) **STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:**
 - Albergo
 - Albergo residenziale
 - Albergo diffuso
 - Villaggio albergo
 - b) **STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA:**
 - Campeggi e villaggi turistici
 - Area sosta caravan
 - Autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento
 - c) **STRUTTURE RICETTIVE EXTRA - ALBERGHIERE:**
 - Case per ferie
 - Ostello della gioventù
 - Affittacamere
 - Case ed appartamenti per vacanze (CAV)
 - Residence
 - Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast)
 - Turismo rurale
 - Agriturismo

- Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. c della L. 431/98
- Tutte le altre Unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo. L'uso turistico o ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente.

Tale articolazione è a titolo meramente indicativa e non esaustivo.

Inoltre, richiamando quanto disposto dal D.Lgs. 50/2017, l'imposta di soggiorno si applica a tutte le strutture - anche gestite in forma non imprenditoriale - che operino nell'ambito del soggiorno breve, ossia entro i 30 giorni.

2. L'imposta di soggiorno ha validità annuale e viene regolamentata in termini di applicazione e tariffe da apposite delibere della Giunta Comunale che vengono assunte al termine di ogni anno turistico in previsione di quello successivo.

Articolo 4 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune Badesi, che pernottano nelle strutture ricettive o che usufruiscono di altra forma di ricettività di cui al precedente art. 3.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Badesi fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi; in caso di più pernottamenti non consecutivi pari o inferiori a 7 notti, i diversi periodi di alloggio non sono cumulabili tra loro al fine del calcolo del suddetto limite massimo di applicabilità dell'imposta.
3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore, il locatore o l'intermediario o il gestore di portale telematico intervenuto nella conclusione del rapporto locativo della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017. Nel caso di autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l'intestatario della carta di circolazione del veicolo.
4. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di

soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

5. Il Comune può stipulare singoli accordi con i gestori di portali di locazioni brevi e/o turistiche per disciplinare le modalità di incasso e di riversamento del tributo da parte di tali soggetti.
6. Nel caso di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, stipulate al di fuori dell'esercizio di impresa e per periodi inferiori a 30 giorni, il locatore che incassa l'imposta è solidalmente responsabile, con il soggetto passivo, del pagamento della stessa, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo secondo quanto stabilito dall'art. 64 del D.P.R. 600/1973.
7. Gli intermediari nella locazione di unità immobiliari ad uso turistico sono obbligati al pagamento del tributo qualora siano intervenuti per ricevere tutto o parte del pagamento del canone. Tali soggetti sono in ogni caso tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.
8. Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari tenuti al versamento e/o al riversamento del tributo a favore del Comune rivestono la qualifica di agenti contabili, e sono tenuti ai conseguenziali obblighi di resa del conto e di parificazione ai sensi della sentenza 22/2016/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

Articolo 5 - Determinazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive disciplinate dall'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione di approvazione delle relative tariffe ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dei flussi turistici, è demandata alla Giunta Comunale, la facoltà di rimodulare o azzerare, propria deliberazione, le tariffe.
3. La Giunta comunale fissa le tariffe in relazione alla tipologia di struttura ricettiva, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino ad un massimo di 5 euro per

notte di soggiorno e ha la facoltà di differenziare ulteriormente le tariffe in relazione al livello di stagionalità.

4. Al fine di agevolare l'adempimento dei contribuenti, in sede di approvazione della misura annua dell'imposta la relativa deliberazione può stabilire - anche in via sperimentale - la facoltà, per i privati che gestiscano immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, di provvedere al pagamento dell'imposta di soggiorno per l'intera annualità in misura forfettaria. Tale misura opera sulla base di un numero figurativo minimo di presenze, a condizione che il tributo così determinato sia versato integralmente al Comune entro il mese di giugno dell'anno di riferimento. Tale pagamento estingue l'obbligazione tributaria per l'intera annualità.
5. Le somme versate dai contribuenti in modo forfettario ai sensi del presente comma non potranno in alcun caso formare oggetto di istanza di rimborso; ciò anche nelle ipotesi in cui a consuntivo il numero effettivo delle presenze tassabili dovesse risultare inferiore a quello per il quale è stato effettuato il versamento forfettario.
6. I proprietari di unità immobiliari non destinate ad abitazione principale vengono invitati a dichiarare entro il 15 giugno se gli immobili posseduti sono destinati o meno a locazioni turistiche e se intendono optare o meno per il pagamento forfettario dell'imposta in luogo della tariffa giornaliera.
7. Qualora un immobile venga destinato alla ricettività turistica dopo tale data, l'opzione al regime agevolato è consentita a condizione che il contribuente presenti immediatamente la relativa dichiarazione ed effettui il pagamento forfettario contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

Articolo 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - c) portatori di handicap non autosufficienti e loro accompagnatori;
 - d) invalidi civili al 100%;
 - e) autisti di pullman e accompagnatori turistici per ogni gruppo di 25 persone;

- f) appartenenti alle forze dell'ordine, forze armate, Polizia Statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza che per ragioni di servizio alloggiavano nel Comune di Badesi;
- g) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale;
- h) in caso di calamità naturali e grandi eventi individuati dall'amministrazione, tutti i volontari della protezione civile locale, comunale, provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato;

2. L'applicazione dell'esenzione di cui ai precedenti commi, lettere da b) a h), è subordinata al rilascio del gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'ideale attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, dalla quale si evinca chiaramente, oltre alle generalità degli interessati, lo status che dà luogo all'esenzione.

In particolare per l'applicazione dell'esenzione di cui alla suddetta lettera b) l'attestazione dovrà contenere il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

- 3. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
- 4. Per le esenzioni di cui alle lettere c) e d) l'attestazione, rilasciata dall'accompagnatore, dovrà contenere oltre alle generalità dell'assistente e dell'assistito, la dichiarazione in ordine alla non autosufficienza di quest'ultimo sulla base di una regolare certificazione degli organismi pubblici preposti a rilasciarla.
- 5. Per le esenzioni di cui alla lettera e) l'attestazione dovrà contenere la dichiarazione del ruolo ricoperto dal beneficiario e il numero di persone accompagnate.
- 6. Per le esenzioni di cui alla lettera f), i beneficiari appartenenti ai gruppi in essa previsti dovranno dichiarare di alloggiare presso la struttura per ragioni di servizio e il numero di giorni interessati dall'attività lavorativa.
- 7. Per le esenzioni di cui alla lettera g), i beneficiari dovranno dichiarare la struttura locale presso la quale prestano la propria attività lavorativa e il periodo di incarico.
- 8. Per le esenzioni di cui alla lettera h), i beneficiari dovranno dichiarare, oltre al ruolo ricoperto, di alloggiare presso la struttura in ragione del loro status e l'evento per il quale prestano la propria attività di volontariato, nonché il numero di giorni previsti per la stessa. L'Amministrazione, al fine di agevolare la fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo, pubblicherà e metterà a disposizione degli interessati e dei gestori delle strutture ricettive dei modelli di attestazione dei suddetti status.

9. È facoltà degli interessati presentare copia dei relativi certificati attestanti lo status che dà luogo all'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. La quietanza deve essere numerata e contenere il riferimento esplicito al numero di pernottamenti, numero di persone ed importo riscosso.
2. Il gestore della struttura ricettiva ovvero il gestore dell'immobile effettuano il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Badesi, **entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese solare**, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario;
 - b) mediante eventuali sistemi di pagamento online attivati dal Comune.

Articolo 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Badesi sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. L'informativa viene messa a disposizione in formato PDF dal Comune, in modo che il gestore debba solo stamparla e darne visibilità.
2. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento (cfr. art. 7 comma 2), il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti; inoltre il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.6, l'imposta incassata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita procedura telematica. Dal momento in cui il

software scelto dal Comune verrà presentato alla platea dei gestori non saranno più accettate dichiarazioni cartacee.

4. Ai sensi del D.L. 34/2020, il gestore della struttura ricettiva è Responsabile del pagamento dell'imposta, ed è tenuto ad effettuare il versamento del tributo al Comune anche qualora non abbia incassato il tributo dal contribuente.
5. Fermo restando il diritto alla privacy, in caso di controllo il Comune potrà richiedere copie delle ricevute di versamento dell'imposta di soggiorno, copia delle ricevute di invio dei dati alla Questura tramite il Portale Alloggiati, copia delle comunicazioni statistiche raccolte dalla Regione Autonoma della Sardegna.
6. Nel caso in cui sia consentita l'opzione per il pagamento dell'imposta determinata attraverso il criterio forfettario attraverso la presentazione di apposita dichiarazione entro il termine perentorio del 15 giugno di ciascun anno, utilizzando lo specifico modulo predisposto dal Comune. In caso di mancata comunicazione, si riterrà confermata la scelta del precedente anno, qualora la struttura abbia già contribuito al gettito dell'imposta di soggiorno. Diversamente, la condizione base sarà quella non forfettaria.
7. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga a quanto disposto dal precedente art. 5, comma 1.

Articolo 9 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

3. Il Comune, può inviare ai contribuenti ovvero ai gestori delle strutture ricettive ed ai gestori e possessori di abitazioni idonee alla locazione, anche turistica, richieste di documenti e questionari, ovvero – in alternativa, possono convocare tali soggetti per fornire informazioni, notizie e chiarimenti.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva o del gestore dell'immobile ove soggiornano i contribuenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva o del gestore dell'immobile ove soggiornano i contribuenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per il mancato riversamento delle imposte entro i termini previsti dal precedente art. 7, i gestori delle strutture ricettive sono altresì soggetti a responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti e a responsabilità penale davanti alla Procura della Repubblica.

6. In caso di autocertificazioni false o mendaci, presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, per usufruire di agevolazioni/esenzioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In tal caso il soggetto passivo si espone, altresì, alle sanzioni penali di cui all'art. 483 del codice penale.
7. Qualora nel corso dell'attività di controllo emergano violazioni rilevanti ai fini della L.R. 28.07.2017, l'Ufficio Tributi emetterà i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 26 della stessa legge regionale.

Articolo 11 - Funzionario responsabile dell'imposta, accertamenti e resa del conto giudiziale

1. Il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, deputato, con il supporto del personale degli uffici preposti ad effettuare tutte le attività di controllo necessarie per mettere nelle condizioni i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad assolvere ai propri doveri. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché, la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari o richieste di informazioni al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, nonché disporre l'accesso alle strutture ricettive, mediante personale debitamente autorizzato e con congruo preavviso, al fine di effettuare i controlli sulla documentazione prescritta e/o acquisirne copia.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
4. Al fine di agevolare la resa del conto giudiziale, il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno può trasmettere alla Corte dei Conti una rendicontazione complessiva che racchiuda i singoli conti giudiziali debitamente compilati dagli agenti contabili.

Articolo 12 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente mediante iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. n 602/1973 ovvero mediante ordinanza- ingiunzione fiscale di cui all'R.D. n. 639/1910.

Articolo 13 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
2. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di versamento. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8.
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.
4. Non sono previsti rimborsi per somme versate utilizzando il criterio forfettario

Articolo 14 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Articolo 15 - Consultazione delle associazioni di categoria;
2. L'Amministrazione in sede di prima istituzione dell'imposta, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 23/2011, convoca preliminarmente le organizzazioni territoriali rappresentative del settore alberghiero ed extra-alberghiero, al fine di illustrare ai relativi rappresentanti la proposta di istituzione dell'imposta di soggiorno e le relative condizioni, nonché per

valutare l'eventuale recepimento di istanze, proposte e suggerimenti provenienti dagli operatori turistici;

3. Al fine di monitorare l'applicazione dell'imposta nei suoi molteplici aspetti operativi, nonché per fronteggiare eventuali problematiche di carattere tecnico, l'Amministrazione comunale, può avvalersi della collaborazione e del supporto delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, mediante convocazione periodica di un tavolo tecnico formato da rappresentanti politici e tecnici del Comune e dai Rappresentanti delle suddette Associazioni.
4. Il suddetto tavolo ha una funzione consultiva, non avendo le proposte elaborate dallo stesso un carattere vincolante per l'organo preposto a deliberare, al quale spetta in ogni caso la decisione finale in ordine al recepimento o meno delle stesse.
5. Il Comune si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale le opere ed i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 13 comma 15 quater del D.L. 201/2011;
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano in quanto compatibili le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 l'art. 1, commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.